

# **TI\_GERICHTE 17.2010.55 vom 18. April 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2010.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2010.55)

FR: TI\_GERICHTE 17.2010.55 du 18 avril 2011

IT: TI\_GERICHTE 17.2010.55 del 18 aprile 2011

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art 288 CPPti - applicabile in forza dell'art. 453 cpv. 1 CPPfed - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPPti) nella misura in cui l'accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPPti), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

### **E. 2**

Il ricorrente rimprovera, innanzitutto, al primo giudice di avere fondato il suo giudizio sulle deposizioni delle parti civili PC 1 nonché dei testi TEST\_1 e TEST\_2, nonostante egli non abbia avuto la possibilità, durante il dibattimento, di interrogarli e di difendersi dalle loro dichiarazioni a suo carico (ricorso, pag. 1 e 3). Così argomentando il ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione del suo diritto di essere sentito.

#### **E. 2.1**

Emerge in concreto dagli atti che i coniugi PC 1 sono stati complessivamente interrogati tre volte dalla polizia cantonale: PC 1 è stato sentito il 27 settembre 2008, PC 1 il 28 agosto e il 19 settembre 2008 (cfr. verbali in AI 6). Dal canto loro, i testi TEST\_2 e TEST\_1 sono stati sentiti dalla polizia cantonale rispettivamente il 6 e l'8 novembre 2008 (cfr. verbali in AI 6). RI 1 non è stato citato a nessuno di questi interrogatori. PC 1 ha partecipato, in veste di parte civile, al dibattimento nel cui ambito è stato sentito (verb. dib. pag. 2). Né PC 1, né TEST\_2 né TEST\_1 hanno, invece, presenziato al dibattimento (cfr. doc. 10 Pretura penale).

#### **E. 2.2**

a) Il diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 § 3 lett. d CEDU - assicura, tra l'altro, la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (STF 1. 5. 2009 in 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF 23.5. 2008 in 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF 13.4.2005 in 2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a; DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni). In particolare, in forza delle disposizioni citate, ogni accusato ha il diritto di interrogare o fare interrogare i testi a carico e di ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testi a scarico nelle stesse condizioni dei testi

a carico (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine). b) Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art.

### **E. 2.3**

a) Nel giudizio impugnato il primo giudice ha spiegato che sui fatti avvenuti il 2 e il 5 luglio 2008 (ovvero quelli per cui il ricorrente è stato condannato) le versioni fornite dalle parti sono diametralmente opposte. In particolare il pretore ha rilevato come i coniugi PC 1 hanno concordemente riferito di aver sentito il prevenuto urlare all'indirizzo delle loro bambine, in data 2 luglio 2008, l'espressione "sparite brutte fighe sporche" e in data 5 luglio 2008 la frase "Du verdammti Saufutz verschwind". Da parte sua RI 1, ha continuato il pretore, ha negato con forza di aver proferito le parole in questione, "sostenendo a più riprese che le accuse dei coniugi PC 1 sarebbero inveritiere". Il pretore ha, poi, osservato come agli episodi summenzionati abbiano assistito anche due testimoni, e meglio la signora TEST\_1 (il 2 luglio 2008) e il signor TEST\_2 (l'8 luglio 2008), i quali hanno sostanzialmente confermato la versione fornita dai coniugi PC 1. Ciò posto, il primo giudice ha spiegato come egli non poteva "che giungere al convincimento che il 2 luglio e il 5 luglio 2008 l'accusato abbia effettivamente pronunciato le frasi in questione all'indirizzo delle figlie della parte civile" (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4-5). Da quanto precede discende che il pretore, nel condannare RI 1 per il reato di ripetuta ingiuria, ha essenzialmente fondato il suo giudizio sulle dichiarazioni rese alla polizia dai coniugi PC 1 nonché dai testi TEST\_1 e TEST\_2. b) In concreto, se si può considerare che il ricorrente ha avuto la possibilità di interrogare PC 1 al dibattimento, ciò non è il caso per le altre persone sulle cui dichiarazioni il primo giudice ha fondato il giudizio di condanna. Va, tuttavia, rilevato che il ricorrente ha chiesto l'audizione della signora PC 1 e dei due testi soltanto con il ricorso in cassazione. Visti gli art. 227 e 228 CPPTi, forza è concludere che la richiesta è tardiva poiché formulata ben oltre la chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 228 cpv. 1 CPPti), in una sede - quella del ricorso per cassazione - in cui non vi è più la possibilità di procedere all'assunzione di prove. Di norma, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, tale ritardo comporta la preclusione del diritto al controinterrogatorio per tacita rinuncia (DTF 121 I 306 consid. 1b, CCRP inc. n. 17.2008.47 consid. 2.1) c) In concreto, non vi sono elementi che impongano una diversa conclusione. Risulta dagli atti che RI 1 sapeva, oltre che delle dichiarazioni rese dai coniugi PC 1, anche che gli inquirenti avevano sentito dei testi: in effetti, durante una sua audizione, egli era stato informato dalla polizia che un teste aveva dichiarato di averlo sentito pronunciare le espressioni considerate nel decreto d'accusa (cfr. verbale RI 1 26.11.2008, pag 2 in fine e 3 in alto). Risulta, poi, che, il 24 novembre 2009, nel termine assegnato dal pretore alle parti con ordinanza 11/16 novembre 2009, RI 1 ha chiesto alla pretura penale - non soltanto l'acquisizione agli atti di un suo scritto denominato "cronologia degli eventi" - ma anche che le dichiarazioni dei coniugi PC 1 venissero sottoposte alla verifica di un "Lügendetektor". Da ciò si deduce che, oltre ad essere stato ben cosciente della presenza negli atti di dichiarazioni a suo carico e dell'importanza di tali dichiarazioni per il procedimento penale, egli era anche ben consapevole, nonostante non fosse patrocinato, della sua facoltà di chiedere l'assunzione di mezzi di prova. Della sua sufficiente consapevolezza dei suoi diritti di parte sono, poi, ulteriore prova le modalità con cui egli ha gestito il procedimento (cfr. per esempio, la chiarezza dello scritto 30 settembre 2010 con cui ha dichiarato la sua volontà di ricorrere contro la sentenza di primo grado, scritto che

dimostra, peraltro, una buona conoscenza dei meccanismi procedurali) e il fatto che egli ha inoltrato, sempre personalmente, il ricorso in esame in cui egli dimostra, appunto, di sapere che rientra fra le sue facoltà il chiedere di essere confrontato con i testi a carico. In queste circostanze, il fatto che egli non abbia chiesto l'audizione dei testi e della signora PC 1 in tempo utile, cioè prima della fine del dibattimento di prima sede, deve essere considerato una sua scelta consapevole e, quindi, da ciò non si può che dedurre una sua tacita rinuncia a far uso del suo diritto al contraddittorio (cfr. CCRP inc. n. 17.2008.47 consid. 2.1). Egli è, pertanto, malvenuto a dolersene in questa sede. 3. Nel merito, egli censura la valutazione del materiale probatorio operata dal pretore sostenendo, in sintesi, che le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate fedefacenti, da un lato, perché lui non conosce la signora TEST\_1, dall'altro, perché i suoi rapporti con il signor TEST\_2 sono compromessi. 3.1. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; DTF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l'arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibili deduzioni insostenibili oppure ancora se l'accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). 3.2. In concreto, le argomentazioni del ricorrente non bastano a dimostrare un arbitrio nella valutazione delle prove. Da un lato, quand'anche ciò fosse, il fatto che egli non conosca la signora TEST\_1 non basta ad inficiarne la dichiarazione secondo cui, quando era a casa dei coniugi PC 1, la donna ha "visto e sentito il signor RI 1 insultare e spaventare le bambine" (AI2 citato al consid. 5 della sentenza impugnata). D'altro lato, nemmeno i soltanto pretesi dissapori fra il qui ricorrente e il signor TEST\_2 sono determinanti nella misura in cui non basta azzardare l'esistenza di vaghe conflittualità per inficiare il valore probante di una testimonianza e nella misura in cui, peraltro, le dichiarazioni del teste confermano quelle della parte civile e, anche se soltanto indirettamente, quelle della signora TEST\_1. Anche su questo punto, dunque, il ricorso è da respingere. 4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Non si assegnano ripetibili Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.- b) spese complessive fr. 100.- fr. 300.- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

## **E. 6**

§ 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. che concretizza per l'imputato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. ). Le norme citate hanno lo scopo di assicurare la parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii; DTF 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni dettagliate). c) Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la nozione di testimone deve essere interpretata in senso lato, senza un legame formale con il diritto nazionale: in questo senso, per deposizioni testimoniali s'intendono tutte le dichiarazioni di cui il giudice viene a conoscenza e che può utilizzare. Anche le dichiarazioni rilasciate davanti agli organi di polizia nel corso delle indagini preliminari sono, perciò, da considerare deposizioni testimoniali (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 129 consid. 6a). d) Secondo la giurisprudenza del TF, deposizioni di testimoni o di persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell'accusato soltanto dopo un confronto. In questo senso, la facoltà di interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto. Nella prassi, tuttavia, la portata di tale facoltà è in parte relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza in questione riveste un'importanza determinante, rappresentando l'unica prova o una prova comunque decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni; sentenza 6P.59/2001 del 4 luglio 2001 consid. 3e). e) Il TF ha più volte precisato che l'esercizio del diritto all'interrogatorio dei testi è sottoposto alle norme procedurali applicabili che possono porre condizioni di forma e di termini. Inoltre, il TF ha spiegato che l'interessato può rinunciare - espressamente o tacitamente - a tale sua facoltà e che tale rinuncia non invalida le deposizioni raccolte durante l'inchiesta (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003 consid. 2; DTF 121 I 306, consid. 1b). Tuttavia - ha precisato ancora l'Alta Corte - la volontà dell'imputato di rinunciare al suo diritto al contraddittorio non può essere ammessa facilmente e può essere accertata soltanto sulla scorta di elementi non equivoci e unicamente quando al prevenuto sono, comunque, state assicurate garanzie proporzionate alla gravità di tale rinuncia (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; DTF 121 I 306 consid. 5f). f) Il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto che un imputato non abbia chiesto di essere confrontato ad un teste a carico durante l'inchiesta oppure davanti al giudice di primo grado non può essere, di per sé, considerato come una rinuncia al suo diritto al contraddittorio se il diritto procedurale cantonale prevede l'assunzione di prove in seconda istanza (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a che cita STF 7.4.1998 in re D. c. MP del canton Argovia, Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. edizione, Zurigo 1997, § 77 pag. 226 n.6 e N. Oberhlozer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 151 e il rinvio a ZR 86/1987, pag. 158 e seg).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.